



REPUBBLICA ITALIANA

N. 1012/11 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

NN. 1166

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

1167 Reg.Ric.

ANNO 2010

S E N T E N Z A

NN. 6

sui ricorsi nn. 1166/2010, 1167/2010, 6/2011 e 44/2011 proposti da:

44 Reg.Ric.

- Ric. n. 1166 del 2010: MARIA ANTONIETTA CUCCINIELLO e GIUSEPPINA GUGLIOTTA, rappresentate e difese dagli avv.ti Giovanni Guzzetta e Caterina Giunta, elettivamente domiciliate in Palermo, via Nunzio Morello n. 20, presso lo studio del secondo difensore;

ANNO 2011

c o n t r o

il COMMISSARIO AD ACTA incaricato dalla sentenza del C.G.A. per la Regione siciliana n. 1383/10 del 4 novembre 2010, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, legalmente domiciliario;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE GENERALE, in persona del direttore generale del MIUR dr. Luciano Chiappetta, non costituito in giudizio;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE, in persona del dirigente vicario *pro tempore*, non costituito in giudizio;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del dr. Anello Marco, dirigente incaricato per gestire le operazioni di rinnovazione della procedura concorsuale, non costituito in giudizio;

e con l'intervento *ad opponendum*

dei signori CONCETTA TUMMINIA, SALVATORE IMPELLIZZERI, LINDA PICCIONE e VINCENZO COSTANZO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Manzi, Salvatore Mazza e Andrea Reggio d'Acì, elettivamente domiciliati in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89, presso la signora Alessandra Allotta;

dei signori FRANCESCO FICICCHIA, INA GLORIA GUARRERA, PIETRINA PALADINO, CARMELA SCIRÈ, SILVIO GALEANO, GIUSEPPINA MONTELLA, LUISA FRANCESCA AMANTIA, MARIA CASTIGLIONE, GABRIELLA VENERA CHISARI, ROBERTO CALANNA, CARMELA MACCARONE, ANTONINA SATARIANO, GIOVANNA CASTELLINO, STELLARIO VADALÀ, ANNA MARIA GIOVANNA DI FALCO, ROSARIA COSTANZO e PATRIZIA PILATO, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Scuderi, elettivamente domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell'avv. Luca Di Carlo;

dei signori VINCENZA MIONE, ANNA MARIA ALAGNA, AGATA ALAGNA, GRAZIA MARIA SABELLA, MARIA LUISA ASARO, ANDREA BADALAMENTI, ANGELA CRISTALDI, MARIA LEA ELISEO, ANTONELLA MARINO, GIUSEPPINA MESSINA, ERASMO MICELI, FRANCESCO NAVARRA, FRANCESCA PANTALEO, MARIA PARRINELLO, MARIA ALDA RESTIVO, DANIELA FONTI, ROSARIO OGNIBENE, CARMELO CIRINGIONE e FABIO PASSIGLIA, rappresentati e difesi dall'avv. Gabriella Deplano, elettivamente domiciliati in Palermo, via del Fervore n. 15, presso lo studio della stessa;

dei signori ROSALIA ADRAGNA, ROSA AGNELLO, FIORELLA AIENA, DOMENICA AIRÒ FARULLA, GIUSEPPINA BATTAGLIA, GAETANO BONACCORSO, LUCIA BONAFFINO, GIUSEPPA BRUNO, GIORGIO CAVADI, DOMENICO ANTONIO DI FATTA, PATRIZIA FASULO, VIRGINIA FILIPPONE, GEUSINA GAROFALO, FRANCA GIANNOLA, FABIO GRASSO, PATRIZIA GRAZIANO, ADRIANA IOVINO, ANTONINA LAMPONE, RITA MARIA ANNA LA TONA, GIOVANNI LITRICO, GIUSEPPINA LO GIUDICE, GIUSEPPE LO PORTO, VITO LO SCRUDATO, MARIA PIA MAGLIOKEEN, ANTONINA MANCIA, FABRIIZIO MANGIONE, GIOVANNI MARCHESE, SALVATORE MAZZAMUTO, ANGELA MINEO, GIUSEPPA MUSCATO, RITA NAPOLI, FIORELLA PALUMBO, GRAZIA PAPPALARDO, AURELIA PATANELLA, LAURA PIACENTI, SERGIO PICCIURRO, MARIA PIZZOLANTI, ANGELA RANDAZZO, ROSARIA IRENA RIC-

COBONO, ROSA MARIA RIZZO, ELIANA ROMANO, VINCENZA ROMANO, ROBERTA SBRANA, PALMA SICURO, GIUSEPPINA SORCE, ELIO TROJA e MARIA ROSA TURRISI, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Bavetta, elettivamente domiciliati in Palermo, piazza Castelnuovo n. 35, presso lo studio dello stesso;

dei signori SEBASTIANO RACITI, ALFINA BERTÈ, GIUSEPPE SCIUTO, ANNA MARIA MONDATI, AGATA PAPPALARDO, PIERINA MADDALENA CALÌ, TIZIANA D'ANNA, GIOVANNI LUTRI, PATRIZIA GUZZARDI, DONATO BIUSO, GIUSEPPE SEBASTIANO ADONIA, LUCIA PALAZZO, TOMMASA BASILE, GIUSEPPE TURRISI, VENERA MARANO, ANNA MARIA SAMPOGNARO, SALVATORE MUSUMECI, SABRINA PETTINATO, CARLA SANTORO, SEBASTIANO ALIFFI, MARIA BELLAVIA, MARIA ANTONIA BUZZANCA, CLIZIA SILVANA NOBILE, FERNANDO CANNIZZO, ANGELA CUCINOTTA, MIRRELLA FANTI, GIAMPIERO FINOCCHIARO, ANGELO FONTANA, CONCETTA GIANNINO, MARIA LUISA INDELICATO, LETTERIA LEONARDI, ANTONELLA LUPO, CATERINA LO FARO, MARIA PIA RUSSO, ROSSELLA MIRALDI, CONCETTA PERRI, PAOLA RUBINO, ANGELA MARIA SCAGLIONE, ALESSANDRA SERVITO, TINDARO SPARACIO, NICOLETTA MARIA ADELAIDE LIPANI, NUCCIA FARINA, MARIA FLAVIA SCAVELLO, MARIA CONCETTA LAZZARA, ANNA MARIA NOBILE, FERNANDO RIZZA, ROSA CRAPISI, PRIMAROSA FRATTINI, CALOGERA DUMINUCO, ANDREA MACAUDA,

ANNA MESSINA, GIUSEPPINA MANNINO, ROSARIA INGUANTA, PASQUALE ALOSCARI, FRANCESCO SERIO, FRANCESCA D'ASARO, MIRELLA DI SILVESTRE, ROSANNA OLINDO, MARIO CATENA CASSETTI, GIUSEPPA ATTINASI, MARIA RACITI, VITTORIA CASA, GIUSEPPA SEIDITA, GIUSEPPE MAMMANO, SIMONETTA ARNONE, PINELLA GIUFFRIDA, MARIA RITA BASTA, GRAZIA EMMANUELE, AGATA SORTINO, MARIA CONCETTA CASTORINA, GRAZIELLA ORTO, ELISA COLELLA, MARIA FRANCESCA MIANO, FEDERICO LO IACONO, GRAZIA LO MONACO, ANGELA TUCCIO, GIOVANNI BONFIGLIO e MIRELLA AGNELLO, rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano Licciardello, elettivamente domiciliati in Palermo, via G. De Spuches n. 10, presso lo studio dell'avv. Benedetta Zerbo;

dei signori PASQUALE ALOSCARI, PRIMAROSA FRATTINI, CARMELO GUASTELLA, BRIGIDA LOMBARDI e VINCENZO RANDAZZO, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pennisi, elettivamente domiciliati in Palermo, via Massimo d'Azeglio n. 27/c, presso lo studio dell'avv. Anna Lucania;

dei signori MARIA LUISA LEOTTA, ROSSANA RITA MALETTA, MARIANGIOLA GARRAFFO, ELISABETTA MAGGIO e SANTA DI MAURO, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Galasso, elettivamente domiciliati in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso la signora Alessandra Allotta;

dei signori RITA ANTONELLA ALLORO, ANTONELLA EMA-

NUELE, CETTINA GINEBRA, GUTA SAUASTITA, GAETANO IUDICA, MARIA GIUSEPPA LO BIANCO, MANOLA CONCETTA, GIOVANNA MESSINA, PIETRO MODICA e GIUSEPPE SCEBBA, non costituitisi in giudizio;

- Ric. n. 1167 del 2010: MARIA ANTONIETTA CUCCINIELLO e GIUSEPPINA GUGLIOTTA, rappresentate e difese dagli avv.ti Giovanni Guzzetta e Caterina Giunta, elettivamente domiciliate in Palermo, via Nunzio Morello, n. 20, presso lo studio del secondo difensore;

c o n t r o

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA e l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, legalmente domiciliario;

e nei confronti

del signor MARCELLO PISANI, non costituitosi in giudizio;

con l'intervento *ad opponendum*

dei signori CONCETTA TUMMINIA, SALVATORE IMPELLIZZERI, LINDA PICCIONE e VINCENZO COSTANZO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Manzi, Salvatore Mazza e Andrea Reggio d'Aci, elettivamente domiciliati in Palermo, via Domenico Trentacoste, n. 89, presso la signora Alessandra Allotta;

- Ric. n. 6 del 2011: VINCENZO DI SALVO, DOMENICA MARGARONE, ANGELA MILAZZO, LUCIA MUSCETTI, AGATA

PATRIZIA NICOLINI, MARIO PISANO, GIUSEPPE RIZZO, LINA ZANGHÌ, DANIELA GEMELLI, ADOLFA CAROLLO, BALDASSARE BARONE, FRANCESCA QUATROSI, CINZIA GULLO, ANNA MARIA FARINELLA, PIETRO SCILABRA, MATTEO CROCE, MARIA DE MARIA, CARMELO MAURO SANTAGATI, GIUSEPPE PUGLISI, ANTONINO ROSSELLI, GIOVANNI MESSINA, PIETRO ARCIDIACONO, SALVATORE MAGGIO, LUI CARLO PUGLISI, GAETANO MASSIMO SOTTILE, SANTO MOTTA, GIOVANNA GUBELLO, MARIA DI NOTO, VALERIA MENDOLA, MARIA MAGARACI, LUCIA GRAZIA DI STEFANO, ROSITA ALBERTI, ROSA VITTORIA ARNONE, ALBERTO CELESTRI, GIUSEPPE D'AMICO, VINCENZO DRAGO, VINCENZA LA BARBERA, VINCENZO MAGGIO, GIUSEPPE LIOTTA, MARIA LETIZIA GENTILE, ANGELO GIOACCHINO ANTONIO MANTA, GIUSEPPE MIRABELLA, LUCREZIA LA PAGLIA, GAETANO CIGNA, MARIA RITA RUSSO, NUNZIATA CARUSO, VINCENZA CIRALDO, GAETANO BUCCHERI, CONCETTA LIARDO, FRANCO FERRARA, RENATO SANTORO, LOREDANA SMARIO, COSIMA ROSA GARUFI, CARMELA MARIA CRINÒ, ANTONINA FOTI, LUCIA TURIANO, ERCOLE TRINGALE, PATRIZIA ABATE, MARIA BELFIORE, ADRIANA ROMEO, NUNZIA GRILLO, ROSALIA SCALIA, STEFANIA COCUZZA, FERNANDO CIPRIANO, EUGENIO SALVATORE TROVATO, DANIELE LA DELIA, ALESSANDRA MARIA ANTONELLA TIGANO, ROSA GIUNTA, SILVANA LENTINI, LU-

CIA CERNIGLIA, GIULIANO LUCIANO, CARMELINA BROCCIA, GERLANDA MATTIOLO, MARIA FILIPPA AMARADIO, ANTONINO RIZZO, DOROTEJA JACONA, SALVATORE PASQUALE, PINA MENTA, MILENA LO ZITO, LUCIA D'ALEO, GAETANA GRANÀ, ANTONINA GRASSI, ANGELA RIVIERA, ANTONINO RUSSO, VERONICA VENEZIANO, ANTONIO GIUSEPPE MILAZZO, GUIDO CARMELO GUIDA, PATRIZIA CAVARRA, RITA SPADA, CONCETTA IUDICA, RAFFAELE BRAFA, ANTONINO GIUFFRIDA, FABIANA BORDIERI, ADELE PUGLISI, ROBERTO POLIZZI, GIOVANNA ORECCHIO, NATALIA SCALISI, SALVATORE ILARDO, MARIA DOMENICA MUFFOLETTO, GIUSEPPA COSOLA, ROSETTA BARBAGALLO, VITO IACONA, GIUSEPPE LO ZITO, MARIO BONANNO, STEFANIA GARRONE, ANTONINA MESSINA, EMILIA ARENA, DANIELA LUCIA FLAVIA MISURACA, ANTONIA SCIORTINO, ANNA DAZZO, SALVATORE PANEBIANCO, SALVATORE PARENTI, ANTONINO CUCCHIARA, SANTO RIZZO, ANNA CARATOZZOLO, GIUSEPPA ARENA, MATILDE CUCINOTTA, CONCETTA RITA D'AMICO, SALVATORE GIUSTINIANI, MARIA RITA LO GIUDICE, MARIA BARONE, GIUSEPPA CENTAMORE, ANGELA CONCETTA RITA PORTO, MARIA RANDAZZO, GIAN BATTISTA ITALIA, CATERINA MIRENDA, FRANCESCO MAURIZIO BARBERA, GABRIELA DI GREGORIO, MARIA DI VUONO, RITA ROMANO, GIOVANNA SOTTILE, GIOVANNA TRAVERSA, MARIA RITA PARRINO e CARMELA

BRIGUGLIO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Guzzetta e Caterina Giunta, elettivamente domiciliati in Palermo, via Nunzio Morrello n. 20, presso lo studio del secondo difensore;

c o n t r o

il COMMISSARIO AD ACTA incaricato dalla sentenza del C.G.A. per la Regione siciliana n. 1383/10 del 4 novembre 2010, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE GENERALE, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito in giudizio;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE GENERALE, in persona del direttore generale del MIUR dr. Luciano Chiappetta, non costituito in giudizio;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE, in persona del dirigente vicario *pro tempore*, non costituito in giudizio;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del dr. Anello Marco, dirigente incaricato per gestire le operazioni di rinnovazione della procedura concorsuale, non costituito in giudizio;

e con l'intervento *ad opponendum*

dei signori CONCETTA TUMMINIA, SALVATORE IMPELLIZZERI, LINDA PICCIONE e VINCENZO COSTANZO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Manzi, Salvatore Mazza e Andrea Reggio d'Acì, elettivamente domiciliati in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89, presso la signora Alessandra Allotta;

dei signori, SILVIO GALEANO, GIUSEPPINA MONTELLA, LUISA FRANCESCA AMANTIA, MARIA CASTIGLIONE, GABRIELLA VENERA CHISARI, ROBERTO CALANNA, CARMELA MACCARONE, ANTONINA SATARIANO, GIOVANNA CASTELLINO, STELLARIO VADALÀ, ANNA MARIA GIOVANNA DI FALCO, ROSARIA COSTANZO, PIETRINA PALADINO e CARMELA SCIRÈ rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Scuderi, elettivamente domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell'avv. Luca Di Carlo;

- Ric. n. 44 del 2011: SALVATORE LUPO, CARMELA PAOLINO, GIUSEPPE D'URSO, ORAZIO CARMELO CALÌ, AURORA MIGLIORE, GIUSEPPINA CATALDO, GIUSEPPE MIGNEMI, GAETANA DI FRANCESCO, PATRIZIA OLIVO, SILVIA MANISCALCHI, ORNELLA DI BARTOLO, DANIELA D'AMICO, VITTORIO ALFONSO MARIA DELL'ERBA, VINCENZA BONANNO, ANNA BRUNO, ANGELA DANIELA COSTANZO, VITTORIA CRINÒ, BIAGIA AVELLINA, MARIA AVELLINA, GABRIELLA MESSINEO, MARIA CATENA SORRENTINO, ROSARO M. ANTONIO SORRENTINO, BARBARA SANTORO, CI-

RALDO GIUSEPPA, VITO FERRANTELLI, GIUSEPPA SPINELLO e GERLANDO MAURIZIO BOGNANNI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Guzzetta e Caterina Giunta, elettivamente domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 20, presso lo studio del secondo difensore;

c o n t r o

il COMMISSARIO AD ACTA incaricato dalla sentenza del C.G.A. per la Regione siciliana n. 1383/10 del 4 novembre 2010, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE GENERALE, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito in giudizio;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE GENERALE, in persona del direttore generale del MIUR dr. Luciano Chiappetta, non costituito in giudizio;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE, in persona del dirigente vicario *pro tempore*, non costituito in giudizio;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del dr. Anello Marco, dirigente incaricato per gestire

le operazioni di rinnovazione della procedura concorsuale, non costituito in giudizio;

signori CONCETTA TUMMINIA, SALVATORE IMPELLIZZERI, LINDA PICCIONE e VINCENZO COSTANZO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Manzi, Salvatore Mazza e Andrea Reggio d'Acì, elettivamente domiciliati in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89, presso la signora Alessandra Allotta;

per l'ottemperanza

alle decisioni n. 1064 e n. 1065 del 10 novembre 2009, emesse da questo Consiglio per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle decisioni di questo Consiglio n. 477 e n. 478 del 25 maggio 2009;

nonché per l'annullamento

– del provvedimento, in data 19 dicembre 2010, del dirigente vicario scolastico regionale per la Sicilia, prot. n. AOO. DIRSI. REG. UFF. 26760 UFF. IV;

– del D.M. n. 2 del 3 gennaio 2010 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo all'applicazione della legge n. 202/2010;

- del decreto del 12 novembre 2010 con il quale il Commissario *ad acta*, Cons. Chiarenza Millemaggi, ha revocato in autotutela, con effetto dalla data successiva alla pubblicazione sulla G.U. n. 284, serie Generale, del 4 dicembre 2010, della legge 3 dicembre 2010 n. 202, il proprio decreto 12 novembre 2010, contenente la fissazione delle date per la rinnovazione delle prove scritte relative al corso concorso a posti di dirigente scolastico, indetto con d.d.g. 22 novembre 2004, e con

esso, con la medesima decorrenza, tutti i provvedimenti assunti dal medesimo commissario *ad acta*;

- del decreto in data 13 gennaio 2011, a firma del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dr. Luciano Chiappetta, col quale il dr. Marco Anello fu incaricato di gestire le operazioni di rinnovazione della procedura concorsuale di cui al d.d.g. del 22.11.2004, disposta dalla legge n. 202 del 3 dicembre 2010;

- del decreto, prot. n. AOO DIRSI Reg. Uff. 724, del 14 gennaio 2011 a firma del dr. Marco Anello, unitamente a tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con il I° ricorso per motivi aggiunti;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimiate;

Visti gli atti di intervento *ad opponendum*;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la sentenza di questo C.G.A. n. 1383/10 del 4 novembre 2010;

Viste le ordinanze di questo C.G.A. n. 183/11 del 4 febbraio 2011 e n. 228/11 del 21 marzo 2011;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;

Uditi nella camera di consiglio del 13 luglio 2011 l'avv. C. Giunta, l'avv. dello Stato Tutino e l'avv. A. Mazza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – I ricorsi emarginati, da qualificare come incidenti di esecuzione, sono stati riuniti con l'ordinanza n. 183/11 indicata nelle premesse e si inseriscono nell'ambito di un vasto e articolato contenzioso, vertente sulla legittimità di un concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004, in ordine al quale questo Consiglio si è già pronunciato in ripetute occasioni (tra le altre, si vedano le decisioni n. 503/11, n. 504/11, n. 505/11 e n. 506/11, tutte del 7 luglio 2011). Nell'esistenza di molteplici e concordi precedenti relativi alla medesima vicenda oggetto del presente giudizio, si ravvisano i presupposti per definire la controversia in esame con una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 del codice del processo amministrativo.

2. – Nelle decisioni sopra citate, dalle quali il Collegio ritiene di non doversi discostare, si è dichiarata l'improcedibilità dei ricorsi, in considerazione di quanto statuito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 2 del 9 marzo 2011. Sebbene il principale oggetto di detta ordinanza riguardasse una questione di conflitto di competenza sollevata a norma dell'art. 10 del D.Lgs. 373/2003, nondimeno il Supremo Consesso amministrativo ha affrontato, nel merito, anche il tema dei rapporti tra i poteri esecutivi di questo Consiglio rispetto ai propri pronunciati (e, quindi, nello specifico, rispetto alle decisioni indicate in epigrafe) e gli effetti scaturiti dall'approvazione della L. 3 dicembre 2010, n. 202 (*Norme per la salvaguardia del si-*

stema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004) nonché dalla conseguente emanazione del decreto attuativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 gennaio 2011, atti con i quali è stata disposta, per via normativa, la rinnovazione della procedura concorsuale sopra ricordata, a suo tempo annullata da questo Consiglio per violazione del principio di perfetta collegialità nella costituzione delle sottocommissioni. Con riferimento a tale aspetto, nel punto 8. della motivazione della succitata ordinanza n. 2/2011, l'Adunanza plenaria ha statuito quanto segue: “In ordine a tale ultimo aspetto, la sopravvenienza di una legge che ridisciplina proprio gli atti e l'attività amministrativa che era stata dapprima oggetto di sindacato giurisdizionale, determina, ad avviso dell'adunanza, l'effetto di scollegare la vicenda, assoggettata a nuova legge per il noto principio di legalità, dalla mera fase esecutiva del giudicato (nel senso che la sopravvenienza di una legge-provvedimento avente lo stesso contenuto di un provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale rende improcedibile il relativo ricorso, tra tante, Consiglio di Stato, IV, 23 settembre 2004, n. 6219).

Il doppio intervento provvedimentale, costituito da una norma di legge e da un decreto del Ministro, che della norma primaria è attuazione, consente di ritenere che esso incida sia sulla vicenda amministrativa passata che su quella futura.

Sulla vicenda passata, i suddetti atti incidono perché integrano

sopravvenienze sia di diritto che di fatto, e quindi superandola e privandola in parte dei suoi effetti; per il futuro, la rinnovazione della attività amministrativa non può più dirsi dovuta quale adempimento a seguito di pronunce demolitorie e di ottemperanza del potere giurisdizionale, ma si concretizzerà in attività che sarà, per il rispetto del principio di legalità, esecutiva della legge n. 202 del 2010 e del decreto del Ministro che di detta legge costituisce attuazione, sia pure sulla base del dato storico che la legge è stata occasionata dalle vertenze giurisdizionali.

Il decreto del Ministro, in particolare, si pone come atto-pre-supposto della successiva attività amministrativa concorsuale, in quanto chiude un procedimento o un sub-procedimento e consuma la discrezionalità amministrativa, ponendosi come vincolante rispetto all'ulteriore corso, alla stregua della lex specialis di una procedura concorsuale (così per esempio, Consiglio Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7620 sul bando di concorso).

La legge n. 202 del 3 dicembre 2010 e il decreto del Ministro del 3 gennaio 2011 già hanno dettato regole e criteri per la rinnovazione della procedura concorsuale, che seguirà quale attività consequenziale.”.

Lo stralcio motivazionale sopra riportato esprime in modo eloquente le ragioni della sopravvenuta improcedibilità dei ricorsi emarginati. Essendosi difatti irrimediabilmente prodotta nella fattispecie, per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 202/2010, un'interruzione, rilevante sia per il passato sia per il futuro, del nesso di collegamento

tra la vicenda concorsuale, assoggettata a nuova legge, e la fase esecutiva del giudicato, allora è del tutto evidente che le decisioni di questo Consiglio, delle quali è pretesa la corretta attuazione, non possono essere portate ad esecuzione in quanto ormai private, per legge, di qualunque efficacia.

Nemmeno residua un interesse morale risarcibile in capo alle parti resistenti giacché – giova ribadirlo – l’annullamento della procedura concorsuale disposto dal C.G.A. è scaturito dall’accoglimento di un motivo diretto a far valere un’illegittimità procedurale e, quindi, il Consiglio non è in alcun modo entrato nel merito della valutazione delle prove di esame dei candidato risultati vincitori.

3. – I superiori rilievi si presentano dirimenti ai fini del decidere e prevalgono su ogni altra eccezione, difesa o istanza, ivi incluse quella relativa alla doppia costituzione dei signori Primarosa Frattini e Pasquale Aloscari. Del pari, non possono trovare accoglimento le istanze risarcitorie formulate ai sensi dell’art. 26, comma 2, del codice del processo amministrativo, posto che il quadro giuridico nel quale deve essere inserita la controversia è stato chiarito soltanto con la surrichiamata ordinanza dell’Adunanza plenaria (ossia successivamente all’instaurazione del giudizio).

4. – Sussistono, in considerazione delle riferite ragioni, eccezionali motivi per compensare integralmente le spese processuali tra tutte le parti costituite.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-

na in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili i ricorsi riuniti, sopra rubricati.

Compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 13 luglio 2011, con l'intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, estensore, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, Componenti.

F.to Antonino Anastasi, Presidente f.f.

F.to Gabriele Carlotti, Estensore

Depositata in Segreteria

il 15 dicembre 2011